

## GAZZETTA



## UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 26 marzo 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 659-139 651-236 651-554  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**  
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520  
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50  
Fascicoli annate arretrate: il doppio  
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)**  
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520  
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50  
Fascicoli annate arretrate: il doppio  
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale," veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

1960

LEGGE 19 febbraio 1960, n. 205.

Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi in Roma il 7 gennaio, 30 gennaio, 28 gennaio-1° febbraio, 26 marzo e 2 aprile 1957 . . . . . Pag. 1070

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
1° febbraio 1960, n. 206.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia autonoma dell'Assunzione della B. M. V., in frazione Soprabolzano del comune di Renon (Bolzano) . . . . . Pag. 1074

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
1° febbraio 1960, n. 207.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Resurrezione di N. S. Gesù Cristo, in località Borgatti-Alta della città di Genova . . . . . Pag. 1074

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
1° febbraio 1960, n. 208.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Immacolata Concezione, in contrada Ponte Ete del comune di Fermo (Ascoli Piceno) . . . . . Pag. 1074

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
1° febbraio 1960, n. 209.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Rocco, in frazione Ceola del comune di Giovo (Trento) . . . . . Pag. 1075

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
1° febbraio 1960, n. 210.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista, in contrada Zingarello del comune di Castellana Grotte (Bari) Pag. 1075

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone nelle frazioni di Pescarenico e Chiuso, site nell'ambito del comune di Lecco (Como) . . . . . Pag. 1075

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera sita nell'ambito dei comuni di Fondi e Sperlonga (Latina) . . . . . Pag. 1076

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1960.

Determinazione, ai fini degli assegni familiari, della valutazione in contanti delle prestazioni in natura corrisposte in provincia di Avellino . . . . . Pag. 1077

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1960.

Determinazione, ai fini degli assegni familiari, della valutazione in contanti delle prestazioni in natura corrisposte in provincia di Brindisi . . . . . Pag. 1077

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1960.

Approvazione delle tabelle di coefficienti per il calcolo delle riserve matematiche di cui all'art. 15, lettera d) della legge 20 febbraio 1958, n. 55 . . . . . Pag. 1077

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1960.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia di assicurazioni « Zurigo » ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni . . . . . Pag. 1080

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur.

Pag. 1080

Ministero dei lavori pubblici:

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Torino . . . . . Pag. 1080

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente l'ex canale di Sissa, in comune di San Secondo (Parma) . . . . . Pag. 1080

**Ministero della pubblica istruzione:**

Vacanza della cattedra di « diritto civile » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna Pag. 1080

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione Pag. 1080

**Ministero del commercio con l'estero:** Comunicati Pag. 1080

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria:** Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria Pag. 1080

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:**

Classificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Atesa Pag. 1082

Classificazione ed alienazione di suoli tratturali in comuni di Paglieta e Casalbordino Pag. 1082

Classificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Paglieta Pag. 1082

**Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli Pag. 1082

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**

Rettifica del decreto ministeriale in data 8 agosto 1958 relativo alla Società cooperativa di produzione e lavoro « San Paolo-Scalo Ostiense », con sede in Roma Pag. 1083

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « La Franca », con sede in Lornano di Monteriggioni (Siena) Pag. 1083

Revoca del decreto ministeriale 6 gennaio 1960, relativo allo scioglimento della Società cooperativa agricola « A.C.L.I. - Fantuzza », con sede in Fantuzza di Castelguelfo (Bologna) Pag. 1083

### ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:** Comunicati. Pag. 1083

### CONCORSI ED ESAMI

**Ministero dell'interno:**

Concorso pubblico per esami a trentotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno Pag. 1084

Sessione speciale di esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale Pag. 1086

**Ministero della sanità:** Concorso per esami e per titoli a quattordici posti di consigliere di 2ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità Pag. 1087

**Ministero dell'industria e del commercio:** Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a due posti di vice perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico (carriera di concetto) della Stazione sperimentale per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano) Pag. 1091

**Ministero della difesa-Esercito:** Posti d'impiego della carriera esecutiva presso il Ministero del tesoro, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 15 marzo 1960) Pag. 1091

**Ministero dei lavori pubblici:**

Diario delle prove pratiche del concorso ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico ausiliario dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici. Pag. 1092

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a ventisei posti di vice geometra in prova del Genio civile (carriera di concetto) indetto con decreto ministeriale 13 novembre 1956 Pag. 1092

**Ufficio medico provinciale di Bergamo:** Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1958 Pag. 1092

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 febbraio 1960, n. 205.

Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi in Roma il 7 gennaio, 30 gennaio, 28 gennaio-1º febbraio, 26 marzo e 2 aprile 1957.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole:

Scambio di Note effettuato in Roma il 7 gennaio 1957 per la modifica del paragrafo 3 dell'articolo I e del paragrafo 1 dell'articolo II dell'Accordo del 30 ottobre 1956 sui prodotti agricoli in base al titolo I dell'« Agricultural Trade Development and Assistance Act »;

Scambio di Note effettuato in Roma il 30 gennaio 1957 relativo allo scambio di Note del 27 febbraio 1956 concernente il programma di acquisto di eccedenze agricole americane per un importo di cinque milioni di dollari in base alla Sezione 402 del « Mutual Security Act » del 1951;

Scambio di Note effettuato in Roma il 28 gennaio-1º febbraio 1957 relativo allo scambio di Note del 7 gennaio 1957 sopraccitato;

Scambio di Note effettuato in Roma il 26 marzo 1957 per una ulteriore modifica del paragrafo 3 dell'articolo I e del paragrafo 1 dell'articolo II dell'Accordo del 30 ottobre 1956 sui prodotti agricoli in base al titolo I dell'« Agricultural Trade Development and Assistance Act »;

Scambio di Note effettuato in Roma il 2 aprile 1957 relativo allo scambio di Note del 26 marzo 1957 sopraccitato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Art. 3.

In deroga a quanto stabilito con l'ultimo comma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, gli adempimenti previsti dagli Accordi di cui al precedente art. 1 saranno disposti dal Ministro per il tesoro il quale, per i depositi da effettuarsi presso la Banca d'Italia in esecuzione degli Accordi medesimi, potrà far ricorso alle anticipazioni speciali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, modificati con l'art. 6 della legge 21 agosto 1949, n. 730.

Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato, ove occorra, a stipulare con la Banca d'Italia la convenzione occorrente per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della presente legge.

## Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concordare col Governo degli Stati Uniti d'America le modalità relative all'assunzione dei prestiti previsti dagli Accordi 28 gennaio-1° febbraio 1957 e 2 aprile 1957 la cui utilizzazione dovrà essere approvata con legge ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1960

## GRONCHI

SEGNI — PELLA — TAMBRONI  
— COLOMBO — DEL BO —  
JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

**Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo all'Accordo del 30 ottobre 1956 sui prodotti agricoli.**

Roma, 7 gennaio 1957

AMERICAN EMBASSY  
ROME

Rome, January 7, 1957

Excellency,

I have the honor to refer to the agricultural commodities agreement entered into by our two Governments October 30, 1956, providing for financing certain agricultural commodities under Title I of the Agricultural Trade Development and Assistance Act.

I have the honor to propose that paragraph 3 of Article of the Agreement of October 30, 1956 be amended by increasing the amount for tobacco from \$ 2.0 million to \$ 3.5 million and the amount for ocean transportation from \$ 2.4 million to \$ 2.5 million.

I also have the honor to propose that Article II of the subject Agreement be amended by increasing the amount in paragraph 1 (a) from \$ 9.2 million to \$ 9.6 and by increasing the amount in paragraph 1 (d) for loans to the Government of Italy from \$ 45.6 million to \$ 46.8 million.

If you concur in the foregoing, this note and your Excellency's reply thereto will constitute an agreement between our two Governments, effective on the date of your note in reply.

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

JOHN D. JERNEGAN

The Honorable  
Gaetano MARTINO  
Minister of Foreign Affairs - Palazzo Chigi  
ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per gli affari esteri*  
PELLA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

N. 47/00075

Roma, 7 gennaio 1957

Signor Incaricato d'Affari,

Con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Ho l'onore di riferirmi all'accordo sui prodotti agricoli concluso tra i nostri due Governi il 30 ottobre 1956, che provvede per il finanziamento di certi prodotti agricoli ai sensi del Titolo I dell'Agricultural Trade Development and Assistance Act.

Ho l'onore di proporre che il paragrafo 3 dell'Articolo 1 dell'Accordo del 30 ottobre 1956 sia emendato, aumentando l'ammontare per il tabacco da \$ 2.0 milioni a \$ 3.5 milioni e l'ammontare per il trasporto transoceanico da \$ 2.4 milioni a \$ 2.5 milioni.

Ho altresì l'onore di proporre che l'Articolo II dell'Accordo in oggetto sia emendato, aumentando l'ammontare di cui al paragrafo 1 (a) da \$ 9.2 milioni a \$ 9.6 milioni ed aumentando l'ammontare di cui al paragrafo 1 (d), per prestiti al Governo italiano, da \$ 45.6 milioni a \$ 46.8 milioni.

Se Vostra Eccellenza è d'accordo con quanto sopra, la presente nota e la risposta dell'Eccellenza Vostra costituiranno un accordo tra i nostri due Governi, in vigore dal giorno di data della Vostra nota di risposta ».

Ho l'onore di informarla che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Mi è grata l'occasione, Signor Incaricato d'Affari, per rinnovarLe l'espressione della mia alta considerazione.

GAETANO MARTINO

Signor Ministro John D. JERNEGAN

*Incaricato d'Affari degli Stati Uniti d'America*  
ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per gli affari esteri*  
PELLA

**Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole**

Roma, 30 gennaio 1957

Roma, 30 gennaio 1957

Caro Signor Deak,

mi riferisco allo scambio di lettere del 27 febbraio 1956, fra me e il signor Tasca, riguardante l'accordo dei nostri due Governi su di un programma di vendita di prodotti agricoli da parte dell'International Cooperation Administration (ICA) all'Italia, ai termini della Sezione 402 del Mutual Security Act del 1954 e successivi emendamenti. Detto programma prevedeva l'acquisto da parte dell'Italia di prodotti agricoli sino all'importo di 5 milioni di dollari nel controvalore di lire italiane, nonchè l'impiego di detta somma per finanziare esportazioni italiane verso terzi Paesi che beneficino dell'assistenza nel quadro del Programma di Sicurezza Reciproca.

Il mio Governo ha preso nota del fatto che, ai termini della Sezione 402 del Mutual Security Act del 1956, l'ICA ha in corso un altro programma per la vendita di prodotti agricoli per l'esercizio fiscale corrente. Nelle conversazioni recentemente intercorse tra i rappresen-

tanti dei nostri due Governi, è stato convenuto che l'ICA metterà a disposizione per la vendita al Governo italiano cotone per l'importo di 5 milioni di dollari, alle stesse condizioni stabilite nello scambio di lettere del 27 febbraio 1956. E' inteso che l'invio di cotone dovrà essere ultimato entro e non oltre il 15 giugno 1957.

Mi sarebbe gradito avere da parte Sua conferma che il suddetto programma ha l'approvazione della International Cooperation Administration.

Sinceramente Suo

ZOLI

Mr. Francis DEAK  
Deputy Director, USOM and Counselor  
of Embassy for Economic Affairs. — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri  
PELLA

Rome, January 30, 1957

Dear Mr. Minister:

I have received your letter dated January 30, 1957, reading as follows:

« Reference is made to the exchange of letters between Mr. Tasca and myself on February 27, 1956, in which our two Governments agreed on a program for the sale to Italy of agricultural commodities by the International Cooperation Administration (ICA), under Section 402 of the Mutual Security Act of 1954, as amended. This program provided for the purchase by Italy of agricultural commodities up to the value of \$ 5 million for Italian lire and the utilization of such lire by the ICA to finance Italian exports to third countries receiving assistance under the Mutual Security Program.

« My Government has taken note that under Section 402 of the Mutual Security Act of 1956, the ICA is undertaking a further sales program of agricultural commodities for the current fiscal year. In recent conversations between representatives of our two Governments it has been agreed that the ICA will make available for purchase by the Government of Italy cotton up to the value of \$ 5 million, under the same terms and conditions established in the exchange of letters dated February 27, 1956. It is understood that the shipment of the cotton must be made no later than June 15, 1957.

I shall appreciate receiving your confirmation that the foregoing program has the agreement of the International Cooperation Administration ».

I am happy to confirm that the International Cooperation Administration concurs in the contents of the letter quoted above.

Sincerely yours,

FRANCIS DEAK

Deputy Director and Counselor of Embassy  
for Economic Affairs

The Honorable  
Adone ZOLI  
Minister of the Budget. — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri  
PELLA

**Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo allo scambio di Note del 7 gennaio 1957 in materia di eccedenze agricole.**

Roma, 28 gennaio-1° febbraio 1957

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI ESTERI

N. 47/00150

Roma, 28 gennaio 1957

Signor Incaricato d'Affari,

ho l'onore di riferirmi allo scambio di lettere del 7 gennaio 1957, recante emendamenti all'Accordo per la vendita di prodotti agricoli stipulato il 30 ottobre 1956, e col quale, *inter alia*, l'ammontare dei prestiti al Governo italiano di cui all'art. II, paragr. 1 (d) di detto Accordo, viene aumentato da 45,6 a 46,8 milioni di dollari nel controvalore in lire italiane. Allo scopo di provvedere all'assegnazione del maggiore importo di 1,2 milioni di dollari nel controvalore in lire, resosi in tal modo disponibile, mi pregio proporre i seguenti emendamenti allo scambio di lettere del 30 ottobre 1956 che concerne l'utilizzo del ricavo delle vendite per la parte destinata a promuovere programmi per lo sviluppo economico in Italia:

Nel primo paragrafo senza numero, l'importo dei ricavi è aumentato da 45,6 milioni di dollari a 46,8 milioni di dollari nel corrispettivo in lire italiane.

Nel primo paragrafo numerato, l'ammontare assegnato al programma di prestiti all'industria, gestito dai tre Istituti regionali, è aumentato da lire 11.625.000.000 a lire 12.375.000.000.

Se Ella è d'accordo con quanto sopra, questa lettera e la lettera di risposta della S. V. costituiranno un accordo fra i nostri due Governi, che andrà in vigore alla data della risposta.

Mi è gradita l'occasione, Signor Incaricato d'Affari, per rinnovarLe, l'espressione della mia massima considerazione

FOLCHI

Al Ministro John D. JERNEGAN

Incaricato d'Affari degli Stati Uniti d'America  
ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri  
PELLA

F. O. No. 1055

Rome, February 1, 1957

Excellency:

I have the honor to acknowledge receipt of your letter dated January 28, 1957, which reads as follows:

« I have the honor to refer to the exchange of letters, dated January 7, 1957, amending the agricultural commodities sales agreement of October 30, 1956 by *inter alia* increasing the amount of loans to the Government of Italy, provided in Article II, Paragraph 1 (d) of this agreement, from the lira equivalent of \$ 45.6 million to \$ 46.8 million. In order to provide for the allocation of the increased lira amount of \$ 1.2 million which has thus become available, I have the honor to propose the following amendments to the exchange of letters, dated October 30, 1956, which covers the uses of those lira sales proceeds which are earmarked for the promotion of Italian economic development programs:

In the first unnumbered paragraph the amount of lira proceeds is increased from \$ 45.6 million to \$ 46.8 million.

In the first numbered paragraph the amount allocated to the industrial loan program administered by the three regional institutes is increased from 11,625,000,000 lire to 12,375,000,000 lire.

If you concur in the foregoing, this note and your Excellency's reply thereto will constitute an agreement between our two Governments, effective on the date of the reply ».

I take pleasure in confirming the agreement of the Government of the United States of America with the foregoing.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

JOHN D. JERNEGAN

The Honorable

Alberto FOLCHI

*Undersecretary of Foreign Affairs*

Palazzo Chigi. — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per gli affari esteri*

PELLA

**Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativi all'Accordo del 30 ottobre 1956 in materia di eccedenze agricole.**

Roma, 26 marzo 1957

THE FOREIGN SERVICE

OF THE UNITED STATES OF AMERICA

F. O. 1299

Rome, March 26, 1957

Excellency,

I have the honor to refer to the Agricultural Commodity Agreement entered into by our two Governments on October 30, 1956, as amended, providing for financing certain agricultural commodities under Title I of the Agricultural Trade Development and Assistance Act.

I have the honor to propose that paragraph 3 of Article I of the Agreement of October 30, 1956 be further amended by increasing the amount for cotton seed soybean oil from \$ 20.0 million to \$ 27.2 million and the amount for ocean transportation from \$ 2.5 million to \$ 2.8 million and the amount of the total from \$ 62.4 million to \$ 69.9 million.

I also have the honor to propose that Article II of the subject Agreement be amended by increasing the amount in paragraph 1 (a) from \$ 9.6 million to \$ 11.5 million, by increasing the amount in paragraph 1 (d) for loans to the Government of Italy from \$ 46.8 million to \$ 52.4 million, and by the elimination of the word « and » before « (f) » in Article II, 1 (a), and addition of the words « and (i) » after « (f) ».

If you concur in the foregoing, this note and Your Excellency's reply thereto will constitute an agreement between our two Governments effective on the date of your note in reply.

JAMES DAVID ZELLERBACH

The Honorable

Gaetano MARTINO

*Minister of Foreign Affairs,*

Palazzo Chigi. — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per gli affari esteri*

PELLA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

47/00423

Roma, 26 marzo 1957

Signor Ambasciatore,

con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Ho l'onore di riferirmi all'Accordo sui Prodotti Agricoli concluso dai nostri due governi il 30 ottobre 1956, nella sua forma emendata, in cui si provvede per il finanziamento di certi prodotti agricoli ai sensi del Titolo I dell'Agricultural Trade Development and Assistance Act.

Ho l'onore di proporre che il paragrafo 3 dell'articolo I dell'Accordo del 30 ottobre 1956 sia ulteriormente modificato aumentando l'ammontare per olio di seme di cotone/soia da \$ 20,0 milioni a \$ 27,2 milioni e l'ammontare per il trasporto transoceanico da \$ 2,5 milioni a \$ 2,8 milioni e l'ammontare totale da \$ 62,4 milioni a \$ 69,9 milioni.

Ho altresì l'onore di proporre che l'articolo II dell'Accordo in oggetto sia modificato aumentando l'ammontare di cui al paragrafo 1 (a) da \$ 9,6 milioni a \$ 11,5 milioni, aumentando l'ammontare di cui al paragrafo 1 (d) per prestiti al Governo Italiano da \$ 46,8 milioni a \$ 52,4 milioni, e con l'eliminazione della parola « e » prima di « (f) » nell'articolo II, 1 (a), e l'aggiunta delle parole « e (i) » dopo « (f) ».

Se l'Eccellenza Vostra concorda su quanto precede, la presente nota e quella in risposta di Vostra Eccellenza costituiranno un accordo tra i nostri due Governi in vigore dal giorno di data di tale nota in risposta ».

Ho l'onore di informarla che il Governo Italiano è d'accordo su quanto precede.

Colgo l'occasione, Signor Ambasciatore, per rinnovarLe l'espressione della mia più alta considerazione.

GAETANO MARTINO

Sua Eccellenza

J. Dawid ZELLERBACH

*Ambasciatore degli Stati Uniti d'America*

ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per gli affari esteri*

PELLA

**Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo allo scambio di Note del 26 marzo 1957 in materia di eccedenze agricole.**

Roma, 2 aprile 1957

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

47/00454

Roma, 2 aprile 1957

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di riferirmi allo scambio di lettere del 26 marzo u. s., recante ulteriori emendamenti all'Accordo per la vendita di prodotti agricoli stipulato il 30 ottobre 1956 e con il quale, *inter alia*, l'ammontare dei prestiti al Governo italiano di cui all'articolo II, paragrafo 1 (d) di detto Accordo, viene aumentato da 46,8 a 52,4 milioni di dollari nel controvalore in lire italiane. Allo scopo di provvedere all'assegnazione del maggiore importo di 5,6 milioni di dollari nel contro-

valore in lire, resosi in tal modo disponibile, mi pregio proporre i seguenti emendamenti allo scambio di lettere del 30 ottobre 1956 che concerne l'utilizzo del ricavo *in lire* delle vendite, per la parte destinata a promuovere programmi per lo sviluppo economico in Italia.

Nel primo paragrafo senza numero, l'importo dei ricavi è aumentato da 46,8 milioni di dollari a 52,4 milioni di dollari, nel corrispettivo in lire italiane.

Nel primo paragrafo numerato, l'ammontare assegnato al programma dei prestiti all'industria gestito dai tre Istituti regionali è aumentato da lire 12.375.000.000 a lire 15.875.000.000.

Se Ella è d'accordo con quanto sopra, questa lettera e la lettera di risposta di V. E. costituiranno un Accordo fra i nostri due Governi, che andrà in vigore alla data della risposta.

Colgo, l'occasione, Signor Ambasciatore, per rinnovare l'espressione della mia alta considerazione.

G. MARTINO

Sua Eccellenza

J. David ZELLERBACH

Ambasciatore degli Stati Uniti d'America  
ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

PELLA

THE FOREIGN SERVICE  
OF THE UNITED STATES OF AMERICA  
N. 1330

Rome, April 2, 1957

Excellency:

I have the honor to acknowledge receipt of your letter dated today which reads as follows:

« I have the honor to refer to the exchange of letters, dated March 26, 1957, further amending the agricultural commodities sales agreement of October 30, 1956 by *inter alia* increasing the amount of loans to the Government of Italy, provided in Article II, paragraph 1 (d) of this agreement, from the lira equivalent of \$ 46.8 million to \$ 52.4 million. In order to provide for the allocation of the increased lira amount of \$ 5.6 million which has thus become available, I have the honor to propose the following amendments to the exchange of letters, dated October 30, 1956, which covers the uses of those lire sales proceeds, which are earmarked for the promotion of Italian economic development programs:

In the first unnumbered paragraph the amount of lira proceeds is increased from \$ 46.8 million to \$ 52.4 million.

In the first numbered paragraph the amount allocated to the industrial loan program administered by the three regional institutes is increased from 12.375.000.000 lire to 15,875,000,000 lire.

If you concur in the foregoing, this note and your Excellency's reply thereto will constitute an agreement between our two Governments, effective on the date of the reply ».

I take pleasure in confirming the agreement of the Government of the United States of America with the foregoing.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

ZELLERBACH

The Honorable

Gaetano MARTINO

Minister of Foreign Affairs - ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
1° febbraio 1960, n. 206.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia autonoma dell'Assunzione della B. M. V., in frazione Soprabolzano del comune di Renon (Bolzano).

N. 206. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 2 luglio 1959, integrato con dichiarazione del 22 luglio 1959, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia autonoma dell'Assunzione della B. M. V., in frazione Soprabolzano del comune di Renon (Bolzano), ed alla conferma dell'Ufficio coadiutorale già esistente nella Curazia stessa.

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1960

Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
1° febbraio 1960, n. 207.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Resurrezione di N. S. Gesù Cristo, in località Borgoratti-Alta della città di Genova.

N. 207. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Genova in data 29 marzo 1959, integrato con due dichiarazioni del 7 agosto e 26 ottobre 1959, relativo alla erezione della parrocchia della Resurrezione di N. S. Gesù Cristo, in località Borgoratti-Alta della città di Genova.

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1960

Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
1° febbraio 1960, n. 208.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Immacolata Concezione, in contrada Ponte Ete del comune di Fermo (Ascoli Piceno).

N. 208. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 6 agosto 1959, integrato con dichiarazione del 7 novembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia dell'Immacolata Concezione, in contrada Ponte Ete del comune di Fermo (Ascoli Piceno).

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1960

Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
1° febbraio 1960, n. 209.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Rocco, in frazione Ceola del comune di Giovo (Trento).**

N. 209. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 29 maggio 1959, integrato con postilla e con dichiarazione del 5 giugno 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Rocco, in frazione Ceola del comune di Giovo (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1960  
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
1° febbraio 1960, n. 210.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista, in contrada Zingarello del comune di Castellana Grotte (Bari).**

N. 210. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista, in contrada Zingarello del comune di Castellana Grotte (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1960  
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 70. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1959.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone nelle frazioni di Pescarenico e Chiuso, site nell'ambito del comune di Lecco (Como).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 7 luglio 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone nelle frazioni di Pescarenico e Chiuso, site nell'ambito del comune di Lecco (Como);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Lecco;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè costituiscono dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica aventi anche valore estetico e tradizionale per l'armonica concordanza fra l'opera della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

Le zone nelle frazioni di Pescarenico e Chiuso, site nel territorio del comune di Lecco (Como), così delimitate: territorio di Pescarenico — tutta la zona delimitata dalla via della Previdenza, piazza Bione, via dei

Pescatori, via Plava, via G. B. Vico, mappali numeri 1513, 1029, 1032, via Fra Galdino, mappale n. 1370, strada provinciale Frigerio, via Ghislanzoni, via Previati, mappali numeri 725/a, 725/d, via Corti, via dell'Isola, via dell'Adda e fiume Adda; territorio di Chiuso — tutta la zona delimitata dal corso Bergamo, dal mappale n. 3, da via del Sarto, mappali numeri 113, 1093, 1114, 229, 137, 91, 90, 89, 67, 1072, 66, 1071, 1079 e 57, hanno notevole interesse pubblico perchè costituiscono dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica aventi anche valore estetico e tradizionale per l'armonica concordanza fra l'opera della natura e quella del lavoro umano, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano, curerà che il comune di Lecco provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 dicembre 1959

p. Il Ministro: SCAGLIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Verbale n. 1 Adunanza del 7 luglio 1958

(Omissis).

8) PESCARENICO e CHIUSO frazione di Lecco (Como) - Tutela paesistica.

LA COMMISSIONE

Constatato l'alto interesse culturale dei due paesi, in quanto conservano, pressochè intatta, la suggestiva e caratteristica architettura tradizionale dell'ambiente Manzoniano;

Constatato inoltre che tali territori con la caratteristica architettura del luogo, contornata dalla catena delle Prealpi, dal monte Resegone e dal fiume Adda, costituiscono un quadro di singolare bellezza visibile a chi transita dalla Nazionale n. 36;

Visto che tutto l'insieme costituisce un complesso di cose immobili avente un valore estetico e tradizionale in una armonia concordante fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi del territorio della frazione di Chiuso e della frazione di Pescarenico nel modo che segue:

*territorio di Pescarenico*: tutta la zona delimitata dalla via della Previdenza, piazza Bione, via dei Pescatori, via Plava, via G. B. Vico, mappali 1513, 1029, 1032, via Fra Galdino, mappale 1370, strada provinciale Frigerio, via Ghislanzoni, via Previati, mappali 725/a, 725/d, via Corti, via dell'Isola, via dell'Adda e fiume Adda;

*territorio di Chiuso*: tutta la zona delimitata dalle strade e dai mappali sottoelencati: corso Bergamo, mappale n. 3, via del Sarto, mappali nn. 113, 1093, 1114, 229, 137, 91, 90, 89, 67, 1072, 66, 1071, 1079 e 57.

(Omissis).

(1614)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1959.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera sita nell'ambito dei comuni di Fondi e Sperlonga (Latina).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 gennaio 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera sita nell'ambito dei comuni di Fondi e Sperlonga (Latina);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della presente legge, all'albo dei comuni di Fondi e Sperlonga;

Viste le opposizioni prodotte, contro la suddetta proposta di vincolo, dal comune di Fondi; dalla Società agricola del Salto; dalla signora Ermelinda Zenobi; congiuntamente dai signori Alla Claudio, Neri Luigi, Neri Guglielmo, De Bono Antonio, Manti Giuseppe e Lauretti Primo; congiuntamente dai signori Leo Solari, Augusto Solari e Luciana Valcelli; dal dott. Antonio M. Apolloni; dal dott. Marco M. Apolloni, dalla signora Adriana Avenali; dal dott. Vincenzo di Lorenzo; dalla signora Lea Dall'Ara; dalla signora Maresca Filomena e congiuntamente dai fratelli Avella Giovanni, Felice, Giuseppe, Francesco, Carmela, Maria e Irene;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ne impone restrizioni specifiche di utilizzazione dei terreni, ma comporta l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza, per la sua vegetazione quasi continua e per la caratteristica Piana abbellita dal verde di una ricca vegetazione, per i laghi e per i canali, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere l'amplessima visuale verso la conca di Fondi fino ai monti Ausoni e agli Aurunci e verso il suggestivo paesaggio lungo il mare;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio dei comuni di Fondi e Sperlonga (Latina) delimitata dal mare, dal canale Canneto, poi da una linea che segue a monte, alla distanza di metri 300-(trecento) la litoranea Terracina-Sperlonga fino al canale di Sant'Anastasia, poi risalendo, dal canale stesso, costeggiando i due rami sud-orientali del lago di Fondi, indi dal canale di Vetere fino all'incrocio con la strada del colle della Bonifica, da questa fino alla distanza di m. 300 (trecento) a monte della litoranea, poi da una linea che segue la sponda del lago di San Puoto alla distanza di m. 300 (trecento) fino alla litoranea sud-est del lago stesso, indi la litoranea, dal confine tra il territorio di Fondi con quello di Sperlonga fino al mare, ha notevole inte-

resse pubblico perchè oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza, per la sua vegetazione quasi continua e per la caratteristica Piana abbellita dal verde di una ricca vegetazione, per i laghi e per i canali, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere l'amplessima visuale verso la conca di Fondi fino ai monti Ausoni e agli Aurunci e verso il suggestivo paesaggio lungo il mare, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Latina.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che i comuni di Fondi e Sperlonga provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 dicembre 1959

p. Il Ministro per la pubblica istruzione  
SCAGLIA

Il Ministro per la marina mercantile  
JERVOLINO

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Latina**

*Verbale n. 8*

Oggi, 27 gennaio 1958, si è riunita la Commissione provinciale di Latina per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) FONDI - *Vincolo della zona costiera;*
- 2) *(Omissis).*

Alle ore 10,30, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940, il presidente dichiara aperta la seduta.

*(Omissis).*

La Commissione provinciale di Latina per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche:

effettuato un sopralluogo nella zona costiera di Fondi; visto che l'intera zona presenta notevoli quadri naturali, costituiti, nella striscia verso il mare, da un meraviglioso paesaggio, reso più suggestivo dalla vegetazione quasi continua e nella parte verso Fondi dalla caratteristica Piana, abbellita dal verde di una ricca vegetazione, dai laghi e dai canali;

osservato che esistono numerosi punti di vista pubblici dai quali possono godersi le predette bellezze, ed in particolare la nuova litoranea Terracina-Gaeta, che, nel tratto del territorio di Fondi, offre una visuale amplessima verso la conca di Fondi fino ai monti Ausoni e agli Aurunci, e verso il suggestivo paesaggio lungo il mare;

rilevata la necessità di disciplinare le eventuali trasformazioni, sia nel territorio ai lati della litoranea, sia nella porzione della Piana ad est del canale Santa Anastasia la quale, oltre ad avere una notevole bellezza, è la parte di naturale espansione del predetto Comune verso il mare;

Propone all'unanimità di far soggiacere a vincolo, a norma dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona costiera del comune di Fondi ed un breve tratto del

comune di Sperlonga intorno al lago San Puoto, con la seguente delimitazione: da una parte il mare, dalle altre il canale Canneto, indi una linea che segue a monte alla distanza di m. 300 (trecento) la litoranea Terracina-Sperlonga fino al canale Santa Anastasia, poi risale il canale stesso, costeggia i due rami sud-orientali del lago di Fondi, il canale di Vetere sino all'incrocio con la strada del colle della Bonifica, indi questa fino alla distanza di m. 300 a monte della litoranea, poi una linea che segue la sponda del lago San Puoto alla distanza di m. 300 fino alla litoranea a sud-est del lago stesso, indi la litoranea, il confine tra il territorio di Fondi con quello di Sperlonga sino al mare.

*Il presidente:* Angelo CERICA

*Il segretario:* Raffaele PERROTTI

(1609)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1960.

**Determinazione, ai fini degli assegni familiari, della valutazione in contanti delle prestazioni in natura corrisposte in provincia di Avellino.**

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, per tutti i settori della Cassa unica degli assegni stessi, il valore delle prestazioni in natura per la provincia di Avellino è determinato come segue:

1) per i lavoratori dell'albergo e mensa, ospedalieri (addetti ad ospedali, case di cura e cliniche) e personale dei convitti e di comunità in genere non a carattere familiare:

vitto: due pasti L. 5000 mensili;  
un pasto L. 3000 mensili;  
alloggio: L. 1200 mensili;

2) dipendenti da proprietari di fabbricati:

alloggio (compreso luce, acqua, riscaldamento):  
L. 3000 mensili;

3) trebbiatori:

vitto: L. 400 al giorno;

4) lavoratori in genere di attività varie non compresi nelle categorie sopra specificate (guardiani, custodi, ecc.):

vitto: due pasti L. 5000 mensili;  
un pasto L. 3000 mensili;  
alloggio: L. 1500 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1960

*p. Il Ministro:* GOTELLI

(1680)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1960.

**Determinazione, ai fini degli assegni familiari, della valutazione in contanti delle prestazioni in natura corrisposte in provincia di Brindisi.**

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, per tutti i settori della Cassa unica degli assegni stessi, il valore delle prestazioni in natura per la provincia di Brindisi è determinato come segue:

vitto: L. 220 giornaliero per due pasti;  
alloggio: L. 80 giornaliero.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1960

*p. Il Ministro:* GOTELLI

(1685)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1960.

**Approvazione delle tabelle di coefficienti per il calcolo delle riserve matematiche di cui all'art. 15, lettera d) della legge 20 febbraio 1958, n. 55.**

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 15, comma quarto, lettera d) della legge 20 febbraio 1958, n. 55;

Viste le tabelle predisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per il calcolo delle riserve matematiche corrispondenti alla quota di pensione adeguata che sarebbe derivata agli iscritti ai Fondi o Casse aziendali, qualora per i periodi di iscrizione fossero stati assicurati obbligatoriamente per invalidità, vecchiaia e superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuto che i criteri seguiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella predisposizione delle tabelle anzidette, sono da considerare rispondenti allo scopo;

Decreta:

Sono approvate le allegate tabelle 1-M, 2-M, 1-F, 2-F, predisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per l'attuazione della norma di cui all'art. 15, comma quarto, lettera d), della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1960

*Il Ministro:* ZACCAGNINI

Tabelle di coefficienti per il calcolo delle riserve matematiche di cui all'art. 15 della legge 20 febbraio 1958, n. 55

Riserve corrispondenti ad una pensione diretta unitaria (Uomini)

TABELLA 1-M — Per assicurati che, al momento del passaggio all'assicurazione obbligatoria, hanno età inferiore o pari a 50 anni

E T À	A N T I D U R A T A D I I S C R I Z I O N E					
	A N N I					
	0	1	2	3	4	5 e oltre
20 .....	1,1840	1,1944	1,2027	1,2091	1,2139	1,2172
21 .....	1,2791	1,2929	1,3042	1,3131	1,3202	1,3255
22 .....	1,3716	1,3890	1,4040	1,4163	1,4260	1,4337
23 .....	1,4673	1,4884	1,5074	1,5236	1,5369	1,5475
24 .....	1,5659	1,5915	1,6145	1,6351	1,6526	1,6671
25 .....	1,6676	1,6974	1,7253	1,7501	1,7724	1,7914
26 .....	1,7717	1,8059	1,8382	1,8683	1,8953	1,9194
27 .....	1,8778	1,9161	1,9531	1,9881	2,0205	2,0497
28 .....	1,9859	2,0280	2,0693	2,1093	2,1470	2,1821
29 .....	2,0972	2,1429	2,1884	2,2330	2,2761	2,3168
30 .....	2,2109	2,2600	2,3094	2,3583	2,4064	2,4529
31 .....	2,3285	2,3809	2,4339	2,4870	2,5397	2,5915
32 .....	2,4509	2,5061	2,5626	2,6196	2,6768	2,7336
33 .....	2,5789	2,6371	2,6965	2,7572	2,8185	2,8800
34 .....	2,7124	2,7737	2,8363	2,9001	2,9654	3,0314
35 .....	2,8520	2,9167	2,9826	3,0499	3,1187	3,1889
36 .....	2,9989	3,0668	3,1364	3,2073	3,2797	3,3536
37 .....	3,1541	3,2249	3,2978	3,3726	3,4489	3,5266
38 .....	3,3180	3,3919	3,4680	3,5465	3,6270	3,7090
39 .....	3,4910	3,5690	3,6484	3,7303	3,8148	3,9013
40 .....	3,6747	3,7561	3,8397	3,9254	4,0134	4,1043
41 .....	3,8696	3,9548	4,0423	4,1325	4,2246	4,3194
42 .....	4,0765	4,1660	4,2578	4,3520	4,4491	4,5483
43 .....	4,2972	4,3910	4,4874	4,5862	4,6877	4,7923
44 .....	4,5339	4,6312	4,7325	4,8363	4,9428	5,0522
45 .....	4,7862	4,8899	4,9949	5,1039	5,2160	5,3309
46 .....	4,6393	5,1661	5,2779	5,3913	5,5090	5,6300
47 .....	4,4904	5,0120	5,5811	5,7019	5,8245	5,9516
48 .....	4,3518	4,8563	5,4204	6,0358	6,1665	6,2991
49 .....	4,2212	4,7116	5,2578	5,8685	6,5348	6,6763
50 .....	4,1062	4,5763	5,1079	5,7001	6,3623	7,0847

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale  
ZACCAGNINI

TABELLA 2-M — Per assicurati che, al momento del passaggio all'assicurazione obbligatoria, hanno età superiore a 50 anni.

E T À	A N T I D U R A T A D I I S C R I Z I O N E														
	A N N I														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 e oltre
51 .....	4,4580	4,9684	5,5455	6,1884	6,9072	7,5276	7,5276	7,5276	7,5276	7,5276	7,5276	7,5276	7,5276	7,5276	7,5276
52 .....		4,8472	5,4021	6,0296	6,7286	7,3343	8,0088	8,0088	8,0088	8,0088	8,0088	8,0088	8,0088	8,0088	8,0088
53 .....			5,2793	5,8838	6,5672	7,1388	7,7984	8,5330	8,5330	8,5330	8,5330	8,5330	8,5330	8,5330	8,5330
54 .....				5,7610	6,4206	6,9578	7,5816	8,3014	9,1031	9,1031	9,1031	9,1031	9,1031	9,1031	9,1031
55 .....					6,3015	6,7916	7,3793	8,0615	8,8488	9,7257	9,7257	9,7257	9,7257	9,7257	9,7257
56 .....						6,6516	7,1894	7,8339	8,5824	9,4460	10,4079	10,4079	10,4079	10,4079	10,4079
57 .....							7,0231	7,6151	8,3247	9,1487	10,0993	11,1584	11,1584	11,1584	11,1584
58 .....								7,4186	8,0730	8,8576	9,7685	10,8196	11,9905	11,9905	11,9905
59 .....									7,8434	8,5706	9,4424	10,4547	11,6229	12,9239	12,9239
60 .....										8,3027	9,1165	10,0923	11,2251	12,5324	13,9851
61 .....											8,8065	9,7255	10,8273	12,1065	13,5785
62 .....												9,3704	10,4219	11,6823	13,1506
63 .....													10,0214	11,2464	12,7154
64 .....														10,8100	12,2516
65 .....															11,8162

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale  
ZACCAGNINI

## Riserve corrispondenti ad una pensione diretta unitaria (Donne)

TABELLA 1-F — Per assicurate che, al momento del passaggio all'assicurazione obbligatoria, hanno età inferiore o pari a 45 anni

ETÀ	ANTIDURATA DI ISCRIZIONE					
	ANNI					
	0	1	2	3	4	5 e oltre
20	1,2959	1,3081	1,3183	1,3267	1,3334	1,3386
21	1,8967	1,4117	1,4251	1,4362	1,4453	1,4526
22	1,5049	1,5232	1,5397	1,5542	1,5664	1,5764
23	1,6204	1,6421	1,6620	1,6801	1,6959	1,7091
24	1,6800	1,7681	1,7917	1,8137	1,8332	1,8504
25	1,8732	1,9012	1,9286	1,9545	1,9783	1,9997
26	2,0098	2,0408	2,0713	2,1011	2,1293	2,1552
27	2,1526	2,1864	2,2201	2,2533	2,2857	2,3164
28	2,3019	2,3387	2,3754	2,4121	2,4482	2,4834
29	2,4585	2,4984	2,5383	2,5782	2,6180	2,6571
30	2,6232	2,6660	2,7092	2,7525	2,7957	2,8389
31	2,7970	2,8427	2,8890	2,9359	2,9827	3,0296
32	2,9805	3,0290	3,0785	3,1287	3,1795	3,2303
33	3,1749	3,2265	3,2790	3,3326	3,3869	3,4419
34	3,3806	3,4357	3,4917	3,5485	3,6064	3,6652
35	3,5984	3,6572	3,7169	3,7775	3,8389	3,9016
36	3,8294	3,8921	3,9557	4,0203	4,0858	4,1522
37	4,0738	4,1412	4,2091	4,2779	4,3477	4,4186
38	4,3326	4,4054	4,4783	4,5516	4,6260	4,7016
39	4,6069	4,6851	4,7639	4,8426	4,9221	5,0025
40	4,8975	4,9821	5,0668	5,1519	5,2371	5,3230
41	4,7641	5,2979	5,3894	5,4810	5,5731	5,6653
42	4,6282	5,1554	5,2331	5,3211	5,4092	5,4983
43	4,4917	5,0106	5,0814	5,1628	5,2448	5,3273
44	4,3517	4,8657	4,9279	5,0002	5,0727	5,1452
45	4,2112	4,7178	4,7749	4,8423	4,9098	4,9773

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale  
ZACCAGNINI

TABELLA 2-F — Per assicurate che, al momento del passaggio all'assicurazione obbligatoria, hanno età superiore a 45 anni.

ETÀ	ANTIDURATA DI ISCRIZIONE															
	ANNI															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 e oltre
46	4,0727	4,5697	5,1194	5,7240	6,3853	7,1127	7,7719	7,7719	7,7719	7,7719	7,7719	7,7719	7,7719	7,7719	7,7719	7,7719
47	3,9325	4,4250	4,9649	5,5622	6,2190	6,9376	6,5772	8,2934	8,2934	8,2934	8,2934	8,2934	8,2934	8,2934	8,2934	8,2934
48	3,7968	4,2780	4,8137	5,4012	6,0508	6,7655	7,3822	8,0782	8,8573	8,8573	8,8573	8,8573	8,8573	8,8573	8,8573	8,8573
49	3,6645	4,1368	4,6612	5,2449	5,8849	6,5927	7,1907	7,8627	8,6209	9,4698	9,4698	9,4698	9,4698	9,4698	9,4698	9,4698
50	3,5462	4,0000	4,5156	5,0879	5,7250	6,4237	6,9963	7,6489	8,3825	9,2102	10,1368	10,1368	10,1368	10,1368	10,1368	10,1368
51		3,8789	4,3754	4,9393	5,5653	6,2623	6,8039	7,4301	8,1441	8,9464	9,8518	10,8654	10,8654	10,8654	10,8654	10,8654
52			4,2536	4,7979	5,4163	6,1028	6,6185	7,2123	7,8990	8,6820	9,5618	10,5546	11,6661	11,6661	11,6661	11,6661
53				4,6770	5,2755	5,9555	6,4340	7,0009	7,6540	8,4090	9,2699	10,2374	11,3290	12,5511	12,5511	12,5511
54					5,1580	5,8181	6,2603	6,7879	7,4133	8,1334	8,9663	9,9157	10,9826	12,1864	13,5343	13,5343
55						5,7098	6,0961	6,5856	7,1697	7,8619	8,6591	9,5810	10,6320	11,8130	13,1457	14,6383
56							5,9625	6,3920	6,9364	7,5859	8,3556	9,2421	10,2672	11,4359	12,7491	14,2278
57								6,2298	6,7098	7,3182	8,0441	8,9043	9,8950	11,0406	12,3467	13,8181
58									6,5163	7,0562	7,7406	8,5571	9,5247	10,6390	11,9278	13,3977
59										6,8278	7,4398	8,2155	9,1410	10,2376	11,5007	12,9648
60											7,1721	7,8724	8,7600	9,8190	11,0739	12,5202
61												7,5633	8,3734	9,4003	10,6255	12,0768
62													8,0196	8,9697	10,1742	11,6116
63														8,5704	9,7036	11,1401
64															9,2635	10,6413
65																10,1732

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale  
ZACCAGNINI

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1960.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia di assicurazioni « Zurigo » ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni.

IL MINISTRO  
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Compagnia di assicurazioni « Zurigo », con sede in Zurigo e rappresentanza generale in Milano, già autorizzata ad esercitare in Italia i rami danni, ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo al ramo cauzioni;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Compagnia di assicurazioni « Zurigo », con sede in Zurigo e rappresentanza generale in Milano, è autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni nel ramo cauzioni.

Roma, addì 7 marzo 1960

Il Ministro: COLOMBO

(1661)

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

#### Concessione di exequatur

In data 7 marzo 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Margarida Guedes Nogueira, Console del Brasile a Trieste, con giurisdizione sulle regioni del Veneto e dei Friuli-Venezia Giulia.

(1638)

### MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

#### Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Torino

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4050 in data 12 marzo 1960, il rag. Fernando Vera è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Torino.

(1496)

#### Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente l'ex canale di Sissa, in comune di San Secondo (Parma).

Con decreto 17 dicembre 1959, n. 1966, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente l'ex canale di Sissa, in comune di San Secondo (Parma), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio 30, mappale 369, di Ha 0.04.30, ed indicato nella planimetria rilasciata il 12 novembre 1957, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Parma, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1514)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza della cattedra di « diritto civile » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « diritto civile », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1715)

### Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

Il dott. Guido Ersetigh, nato a Cividale del Friuli il 22 agosto 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna il 25 novembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(1619)

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

### Comunicati

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenti di questa, con la seguente circolare:

N.A. - 120 del 10 marzo 1960, relativa ai « Regolamenti anticipati di importazioni - Deposito cauzionale ».

(1712)

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare:

N.A. - 119 del 5 marzo 1960, concernente il rilascio di moduli valutari con regolamento posticipato.

(1713)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### RIFORMA FONDIARIA

#### Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti ministeriali in data 28 gennaio 1960, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto presidenziale di espropriazione		Decreto presidenziale di liquidazione indennità		Decreto ministeriale di liquidazione interessi		Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale)	Istituito presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA		
		Data	N.	Data	N.	Data	N.					Data	N.
1	Ente Puglia e Lucania CAFIERO Raffaele fu Giovanni	19-11-52	2266	24-12-55	69	23-3-56	6034/3938	26-2-60	3	226	2.490.000	340.000	Bari
2	CASTELLI Giovanni fu Matteo	29-11-52	3014	14-9-54	287	15-12-54	6035/3939	26-2-60	3	217	1.505.000	65.000	Id.
3	FOLONARI Guido, Vittorio, Giovanni e Antonio fu Italo	27-12-52	3706	24-1-56	86	10-4-56	6036/3940	26-2-60	3	218	10.795.000	1.165.000	Id.
4	GIOVE Maria fu Francesco	19-11-52	2082	7-5-54	195	26-8-54	6037/3941	26-2-60	3	219	1.485.000	60.000	Id.
5	GRAZIADI Nicola fu Rocco	3-10-52	1721	1-3-55	112	16-5-55	6038/3942	26-2-60	3	220	5.370.000	370.000	Id.
6	HURLARO Giovanna fu Bona- ventura	29-11-52	3048	14-8-54	281	7-12-54	6039/3943	26-2-60	3	221	2.780.000	120.000	Id.
7	LAURIA Maria Carmela fu Francesco	29-11-52	3050	24-8-54	254	5-11-54	6040/3944	26-2-60	3	222	270.000	10.000	Id.
8	LEMARANGI Giuseppe fu Gioacchino	19-11-52	2111	14-9-54	287	15-12-54	6041/3945	26-2-60	3	223	5.405.000	235.000	Id.
9	LORUSSO Giuseppe fu Fran- cesco	19-11-52	2117	21-6-55	213	15-9-55	6042/3946	26-2-60	3	224	2.305.000	215.000	Id.
10	MASSELLI Luigi fu Giandome- nico	19-11-52	2130	16-10-54	16	21-1-55	6043/3947	26-2-60	3	225	36.295.000	1.585.000	Id.
11	MASSELLI Maria e Maddalena fu Michele	29-11-52	2442	14-9-54	287	15-12-54	6044/3948	26-2-60	3	206	4.100.000	235.000	Id.
12	PERSONE' Carlo di Giacinto	2-4-52	242	11-4-55	142	22-6-55	6045/3949	26-2-60	3	207	5.110.000	675.000	Id.
13	PERSONE' Giacinto fu Carlo	29-11-52	2495	11-4-55	142	22-6-55	6046/3950	26-2-60	3	208	17.930.000	1.675.000	Id.
14	PINIO Rocco Vincenzo fu Giu- seppe	19-11-52	2347	11-4-55	142	22-6-55	6047/3951	26-2-60	3	209	2.045.000	140.000	Id.
15	RAGO Casto e Francesco di Lo- renzo	27-12-52	3753	7-5-54	178	6-8-54	6048/3952	26-2-60	3	210	2.540.000	135.000	Id.
16	SANFELICE Giuseppe fu Fran- cesco	19-11-52	2206	26-9-54	288	16-12-54	6049/3953	26-2-60	3	211	1.085.000	45.000	Id.
17	SANTORO Maria fu Gabriele	19-11-52	2211	16-10-54	16	21-1-55	6050/3954	26-2-60	3	212	840.000	35.000	Id.
18	SANTORO Paola di Giovanni	19-11-52	2212	27-12-53	73	30-3-54	6051/3955	26-2-60	3	213	720.000	10.000	Id.
19	SPAGNOLETTI-ZEULI Ferdi- nando fu Onofrio	28-12-52	4034	23-3-54	129	8-6-54	6052/3956	26-2-60	3	214	33.765.000	5.485.000	Id.
20	VENEZIA Gemma fu Domenico, maritata NICOTERA	25-6-52	948	7-5-54	184	13-8-54	6053/3957	26-2-60	3	215	2.270.000	95.000	Id.
21	VENEZIA Gemma fu Domenico, maritata NICOTERA	27-12-52	3783	15-7-54	225	30-9-54	6054/3958	26-2-60	3	216	4.780.000	205.000	Id.

Visto, p. il Ministro: SCARANTINO

Roma, addì 12 marzo 1960

(4556)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Atesa

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1959, n. 15799/1652, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Ceroli Vincenzo, nato in Atesa il 10 febbraio 1910 e Paolucci Emilia, nata in Atesa l'11 luglio 1905, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atesa c Scerni, estese complessivamente mq. 2970 riportate in catasto alle particelle numeri 185/h, 185/l, 187/h, 158 parte e 159 parte del foglio di mappa n. 6 del comune di Atesa, e nella planimetria tratturale con i numeri 30 e 29.

(1558)

### Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali nei comuni di Paglieta a Casalbordino

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1959, n. 8360/1657, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a De Luca Canzano, nato in Paglieta il 3 ottobre 1895, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atesa, estese complessivamente mq. 9960 riportate in catasto alla particella n. 216/a parte del foglio di mappa n. 26 del comune di Paglieta, alle particelle numeri 40/b, 203/l e parte delle strade del foglio di mappa n. 41 del comune di Casalbordino, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 323/a e 322/a.

(1562)

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1959, n. 39049/11216, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Matteo Carmela, nata in Paglieta il 29 luglio 1908, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atesa, estese complessivamente mq. 6740 riportate in catasto alle particelle numeri 151 parte, 170 parte del foglio di mappa n. 26 del comune di Paglieta ed alle particelle numeri 204/c e 203/d del foglio di mappa n. 44 del comune di Casalbordino, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 303, 292 e 302.

(1560)

### Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Paglieta

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1959, n. 8358/1654, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Stefano Assunta, nata in Paglieta il 29 maggio 1890, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atesa, estese complessivamente mq. 9127 riportate in catasto alle particelle numeri 84 parte, 118 parte, 119 parte, 84 parte, 39, 88/a, 104/a, 105/d e 46/m del foglio di mappa n. 22 ed alla particella n. 362/c del foglio di mappa n. 17 del comune di Paglieta, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 147, 162, 488, 143, 148, 157 e 161.

(1561)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 70

### Corso dei cambi del 25 marzo 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA . . . . .	620,80	620,68	620,63	620,69	620,60	620,73	620,645	620,75	620,74	620,68
\$ Can. . . . .	653 —	653 —	653 —	652,85	653,10	652,97	653 —	653,10	653 —	652,75
Fr. Sv. . . . .	143,18	143,14	143,13	143,13	143,15	143,16	143,13	143,20	143,16	143,15
Kr. D. . . . .	90,10	90,10	90,08	90,10	90,15	90,09	90,09	90,10	90,10	90,05
Kr. N. . . . .	87 —	86,99	87,02	87,03	87,05	87 —	87,02	87 —	87,01	87 —
Kr. Sv. . . . .	119,95	119,98	120 —	120,02	119,98	119,96	120,01	119,94	119,96	119,95
Fol. . . . .	164,58	164,55	164,58	164,555	164,55	164,57	164,55	164,60	164,57	164,55
Fr. B . . . . .	12,44	12,447	12,445	12,448	12,44625	12,45	12,44675	12,48	12,44	12,44
Fr. Fr. (N.F.) . . . . .	126,51	126,50	126,50	126,515	126,50	126,51	126,50	126,55	126,52	126,50
Lst. . . . .	1742,68	1742,40	1742,50	1742,40	1741,75	1742,85	1742,375	1742,70	1742,72	1742,25
Dm. occ . . . . .	148,87	148,85	148,86	148,8425	148,83	148,89	148,84	148,90	148,87	148,85
Scell Austr. . . . .	23,87	23,879	23,875	23,876	23,85	23,88	23,87	23,88	23,88	23,85

### Media dei titoli del 25 marzo 1960

Rendita 3,50 % 1906 . . . . .	75,25	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	101 —
Id. 3,50 % 1902 . . . . .	72 —	Id. 5 % ( " 1° gennaio 1961)	100,825
Id. 5 % 1935 . . . . .	103,55	Id. 5 % ( " 1° gennaio 1962)	100,725
Redimibile 3,50 % 1934 . . . . .	98,85	Id. 5 % ( " 1° gennaio 1963)	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione) . . . . .	84,80	Id. 5 % ( " 1° aprile 1964)	100,725
Id. 5 % (Ricostruzione) . . . . .	99,35	Id. 5 % ( " 1° aprile 1965)	100,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria) . . . . .	98,425	Id. 5 % ( " 1° aprile 1966)	100,725
Id. 5 % 1936 . . . . .	100,625	Id. 5 % ( " 1° gennaio 1968)	100,825
Id. 5 % (Città di Trieste) . . . . .	99 —	B. T. Poliennali 5 % ( " 1° ottobre 1966)	100,70
Id. 5 % (Beni Esteri) . . . . .	98,30		

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

#### Cambi medi del 25 marzo 1960

1 Dollaro USA . . . . .	620,667	1 Fiorino olandese . . . . .	164,552
1 Dollaro canadese . . . . .	652,925	1 Franco belga . . . . .	12,447
1 Franco svizzero . . . . .	143,13	1 Franco nuovo (N.F.) . . . . .	126,507
1 Corona danese . . . . .	90,095	1 Lira sterlina . . . . .	1742,387
1 Corona norvegese . . . . .	87,025	1 Marco germanico . . . . .	148,841
1 Corona svedese . . . . .	120,015	1 Scellino austriaco . . . . .	23,873

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Rettifica del decreto ministeriale in data 8 agosto 1958 relativo alla Società cooperativa di produzione e lavoro « San Paolo-Scalo Ostiense », con sede in Roma.**

Al numero ord. 54 del decreto ministeriale in data 8 agosto 1958, riguardante lo scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « San Paolo-Scalo Ostiense », con sede in Roma (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 23 settembre 1958), deve leggersi: « costituita con atto in data 19 ottobre 1953 » (anziché 1945).

(1622)

**Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « La Franca », con sede in Lornano di Monteriggioni (Siena).**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 febbraio 1960, i poteri conferiti al rag. Vasco Bianchi, commissario governativo della Società cooperativa agricola di lavoro « La Franca », con sede in Lornano di Monteriggioni (Siena), sono stati prorogati fino al 31 maggio 1960.

(1468)

**Revoca del decreto ministeriale 6 gennaio 1960, relativo allo scioglimento della Società cooperativa agricola « A.C.L.I. - Fantuzza », con sede in Fantuzza di Castelguelfo (Bologna).**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 marzo 1960, si revoca il precedente provvedimento in data 6 gennaio 1960, con il quale al n. 3 si è provveduto allo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa agricola « A.C.L.I. - Fantuzza », con sede in Fantuzza di Castelguelfo (Bologna).

(1470)

## ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

#### Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 marzo 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Pescara, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto integrativo per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Pescara stipulato il 14 dicembre 1956.

(1704)

*Il Ministro: ZACCAGNINI*

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (12 marzo 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Matera, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 17 marzo 1947, per adeguamento salariale per i dipendenti da industrie laterizi della provincia di Matera.

(1708)

*Il Ministro: ZACCAGNINI*

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (10 marzo 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Latina, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo economico 24 gennaio 1957 per i dipendenti degli istituti di cura privati della provincia di Latina.

2. — Contratto collettivo di lavoro 15 settembre 1959 per i salariati fissi in agricoltura della provincia di Latina.

3. — Patto collettivo di lavoro 24 aprile 1957 per i braccianti agricoli della provincia di Latina.

4. — Accordo 15 marzo 1949 per le aziende pastorizie della provincia di Latina.

(1703)

*Il Ministro: ZACCAGNINI*

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 marzo 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Torino contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Verbale di ricognizione e norme integrative del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 in vigore dal 1° gennaio 1960, per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della provincia di Torino.

2. — Accordo collettivo provinciale 9 ottobre 1956 istitutivo della cassa edile di mutualità e assistenza della provincia di Torino.

(1705)

*Il Ministro: ZACCAGNINI*

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 marzo 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Torino, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto integrativo provinciale 13 gennaio 1959 per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Torino.

(1706)

*Il Ministro: ZACCAGNINI*

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (18 marzo 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Trapani, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 28 dicembre 1959 per gli operai edili della provincia di Trapani integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959.

(1707)

*Il Ministro: ZACCAGNINI*

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (14 marzo 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Matera, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo sindacale 13 dicembre 1946 per la perequazione degli operai addetti all'industria del legno, falegnameria e ebanisteria della provincia di Matera.

2. — Accordo 17 marzo 1947 per adeguamento salariale per gli operai dipendenti dalla industria del legno, falegnameria ed ebanisteria della provincia di Matera.

(1709)

*Il Ministro: ZACCAGNINI*

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Concorso pubblico per esami a trentotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, che proroga le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonché le modifiche allo stesso apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29;

Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno sono attualmente disponibili contosedici posti dei quali un terzo deve essere conferito mediante pubblico concorso;

Decreta:

### Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a trentotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Dei trentotto posti tre sono riservati a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati predetti, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, oltre ai trentotto posti di cui sopra, altri sette posti qualora si siano resi disponibili alla data di approvazione della graduatoria del presente concorso.

### Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 35 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio

militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i detti limiti di età sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere g) ed h) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da a) ad f) purché complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) a 39 anni nei confronti:

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da a) ad f) del presente articolo decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

l) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a 40 anni nei confronti:

m) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

n) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politiche nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e degli Alto-atesini e delle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquisitato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella B allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

o) del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

p) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale;

q) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

#### Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

#### Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200 ed indirizzate al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

I candidati che desiderino concorrere anche ai tre posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, sostenendo, allo scopo, la prova scritta ed orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto dal capo dell'ufficio, nel quale prestano servizio.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento di cui alla lettera F) dell'art. 2 del presente decreto.

#### Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dalla Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata

delle benemeritenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-ter, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli altri con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-ter, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti che intendono far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

#### Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti, nella prescritta carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati in validi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo triennio, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

#### Art. 7.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), ed e) del precedente art. 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 6.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 6.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere e) ed h) del precedente art. 6 un certificato in competente carta legale, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

#### Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentare dopo il termine di cui all'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

#### Art. 9.

L'esame, che conterà di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale, si effettuerà in base al seguente programma:

- 1) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;
- 2) a) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815;  
b) nozioni di storia letteraria italiana;  
c) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;
- 3) nozioni circa lo stabilimento e l'uso degli archivi amministrativi;
- 4) nozioni elementari di statistica (statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia).

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1) e 2), lettere a) e b); la prova orale verterà su tutto il programma.

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scrittura a macchina mediante copiatura, entro i limiti di tempo che saranno fissati dalla Commissione, di uno scritto a carattere di stampa che corrisponda almeno ad una facciata dattilografata di foglio tipo protocollo.

I candidati che aspirano a concorrere ai tre posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno sostenere, oltre le prove predette, una prova scritta ed orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

#### Art. 10.

Con successivi decreti verrà nominata la Commissione giudicatrice e verranno fissate la data e la sede, in cui avranno luogo gli esami.

#### Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

#### Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

#### Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati applicati aggiunti in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

#### Art. 14.

Il Prefetto, direttore generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 gennaio 1960

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti addì 11 marzo 1960  
Registro n. 6 Interno, foglio n. 72.

(1596)

### Sessione speciale di esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 14 novembre 1929, n. 1990;  
Visti gli articoli 174 e 175 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1957, n. 722, recante modificazioni in materia di esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale;

Decreta:

#### Art. 1.

E' indetta, in Roma, una speciale sessione di esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Possono partecipare a detti esami, a norma degli articoli 174 e 175 della legge 27 giugno 1942, n. 851 e dell'art. 72 del regio decreto 14 novembre 1929, n. 1990, i cittadini italiani, di ambedue i sessi, i quali siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o di quello di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica (agraria, commerciale, industriale, nautica, per geometri) oppure abbiano ottenuto la licenza di una scuola media superiore prevista nei precedenti ordinamenti scolastici.

#### Art. 2.

Le prove scritte dei predetti esami si svolgeranno in Roma nel luogo e nei giorni che saranno tempestivamente resi noti.

#### Art. 3.

Le domande di ammissione ai predetti esami, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero del-

l'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

#### Art. 4.

Da ciascuna domanda dovrà risultare:

- a) nome, cognome dell'aspirante;
- b) luogo e data di nascita;
- c) domicilio;
- d) indirizzo al quale dovranno essere trasmesse eventuali comunicazioni.

Nella domanda stessa, gli aspiranti devono dichiarare espressamente di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare altresì:

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Ai fini dell'ammissione agli esami predetti gli aspiranti devono produrre, unitamente alla domanda, il titolo di studio in originale o in copia autentica notarile.

Gli aspiranti devono, altresì, produrre le quietanze comprovanti il pagamento, da effettuarsi presso una sessione di Tesoreria provinciale, della tassa di L. 500 da versarsi a favore degli Istituti di previdenza per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, nonché della tassa di L. 300 da versarsi nella contabilità speciale della prefettura della Provincia in cui il candidato risiede, per spese di funzionamento della Commissione esaminatrice.

I concorrenti dovranno presentarsi all'esame muniti di un documento di riconoscimento valido a norma di legge.

#### Art. 5.

Gli aspiranti che conseguiranno l'idoneità nei predetti esami debbono far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di avvenuta comunicazione, i seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato di regolare condotta morale e civile;
- 3) certificato generale del casellario giudiziario;
- 4) certificato di cittadinanza italiana;
- 5) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

6) certificato dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio di segretario.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

#### Art. 6.

Gli esami comprendono prove scritte ed orali, secondo il programma allegato al presente decreto.

#### Art. 7.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, saranno osservate le norme di cui al regio decreto 14 novembre 1929, n. 1990, e successive modificazioni.

Roma, addì 16 marzo 1960

Il Ministro: SEGNI

### PROGRAMMA DI ESAMI

Esami scritti:

1. (una prova) Istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo.
2. (due prove) Principi di ragioneria generale con particolare riguardo alle aziende pubbliche (prova teorica) e risoluzione di un quesito riguardante la contabilità dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

3. (due prove) Leggi e regolamenti amministrativi (prova pratica) e compilazione di un verbale di deliberazione del Consiglio comunale ovvero della Giunta municipale.

Esame orale:

La prova orale, oltre che sulle materie sopraindicate, verterà sulle seguenti:

1. Nozioni di diritto civile e ordinamento dello stato civile;
2. Nozioni di diritto penale;
3. Nozioni di scienza delle finanze con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;
4. Costituzione della Repubblica, legge elettorale politica, leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla giustizia amministrativa, legge sulla Corte dei conti.
5. Legislazione sociale.

(1674)

## MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per esami e per titoli a quattordici posti di consigliere di 2ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

### IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'art. 1 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, che cumula in un unico organico i posti di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe nelle Amministrazioni dello Stato;

Considerato che nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità sono disponibili, nelle qualifiche di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe — tenuto anche conto dei posti di risulta nelle qualifiche superiori — duecentoventuno posti;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 7, comma secondo, sopracitato, un sesto dei posti suddetti, e precisamente trentasei unità, può essere conferito, nella prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, mediante pubblico concorso per esami e per titoli alle qualifiche di consigliere di 1ª e di 2ª classe, al quale sono ammessi a partecipare coloro che si trovano nelle condizioni ivi previste;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse del servizio, di ripartire i posti a concorso in ragione di ventidue per la qualifica di consigliere di 1ª classe e di quattordici per quella di consigliere di 2ª classe;

Visto il decreto, in data 22 novembre 1959, con cui è stato provveduto a bandire il concorso per il conferimento dei posti nella qualifica di consigliere di 1ª classe;

Visto il decreto, in data 20 novembre 1959, che approva i programmi per i concorsi ed esami relativi alla carriera direttiva amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

#### Art. 1.

#### Posti a concorso

Per l'attuazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è indetto un concorso per esami e per titoli a quattordici posti di consigliere di 2ª classe in prova, nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

## Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in scienze sociali e politiche o in economia e commercio od altra laurea equipollente, conseguita da almeno due anni;

b) età non superiore agli anni 32.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà di quello prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato;

c) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego;

g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

## Art. 3.

*Presentazione delle domande di ammissione*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento di tale limite;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

5) di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, l'Università che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova obbligatoria e per le eventuali prove facoltative;

9) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione;

10) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione degli eventuali, precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede, d'ufficio, ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego; si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera f) dell'art. 2 del presente decreto.

I candidati che intendano far valere alcuno dei titoli indicati al successivo art. 4 dovranno esibirli, redatti in bollo, unitamente alla domanda, alla quale dovrà pure essere allegato, anche se negativo, un'elenco, in carta libera ed in sette esemplari, tutti datati e sottoscritti dal candidato, contenente l'esatta indicazione dei titoli presentati.

Una delle copie del suddetto elenco, dopo i necessari riscontri, sarà restituita per ricevuta.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande non è ammessa la produzione di titoli e documenti a corredo.

La presentazione dell'elenco dei titoli, di cui sopra è cenno, è richiesta a pena di esclusione dal concorso.

## Art. 4.

*Categorie di titoli valutabili*

Nel concorso di cui al presente decreto potranno essere presi in considerazione i seguenti titoli:

1) servizio, ovvero incarichi speciali, a norma dell'art. 350 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, espletati presso l'Amministrazione della sanità, sia centrale che periferica;

2) servizio, ovvero incarichi speciali, a norma dell'art. 530 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, espletati presso Amministrazioni statali diverse da quella della sanità, ovvero presso Enti pubblici;

3) pubblicazioni ed altri lavori, concernenti l'Amministrazione della sanità, ovvero di interesse generale per le Amministrazioni dello Stato;

4) titoli attestanti benemeritenze, nei riguardi dell'Amministrazione della sanità, ovvero elogi, ovvero encomi per servizi resi alle dipendenze dell'Amministrazione medesima;

5) punteggio riportato nella votazione complessiva, conseguita nell'esame di laurea.

## Art. 5.

*Valutazione dei titoli e delle prove di esame*

Per la valutazione dei titoli, delle prove scritte, della prova orale e delle eventuali prove facoltative di lingue estere, la Commissione giudicatrice dispone:

1) di cinque punti per i titoli, così suddivisi:

a) fino ad un massimo di punti 2 per i titoli di cui al n. 1) del precedente art. 4;

b) fino ad un massimo di punti 0,50 per i titoli di cui al n. 2) del precedente art. 4;

c) fino ad un massimo di punti 1 per i titoli di cui al n. 3) del precedente art. 4;

d) fino ad un massimo di punti 0,25 per i titoli di cui al n. 4) del precedente art. 4;

e) per la votazione conseguita nell'esame di laurea, di cui al n. 5) del precedente art. 4:

punti 0,75 per il voto di 110 e lode;

punti 0,65 per i voti da 105 a 110;

punti 0,60 per i voti da 99 a 104;

punti 0,55 per i voti da 85 a 98;

punti 0,50 per i voti da 77 a 87.

Fino ad un massimo di punti 0,50, inoltre, è riservato alla Commissione giudicatrice del concorso per quei titoli, non compresi tra quelli indicati all'art. 4 del presente decreto, che la Commissione stessa, a sua discrezione, ritenesse di dover valutare.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame;

2) di dieci punti per ciascuna delle tre prove scritte;

3) di dieci punti per la prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se i candidati non ottengano almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita sommando il punteggio riportato nella valutazione dei titoli prodotti, la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto in quella orale.

Per ciascuna lingua estera facoltativa, la cui prova di esame abbia esito positivo, la Commissione aggiungerà un punteggio pari ad un decimo della votazione ottenuta nella prova stessa.

A parità di merito si osserveranno le preferenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

#### Art. 6.

##### *Commissione di esame*

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un presidente di sezione o da un consigliere di Stato, presidente;

b) da due impiegati delle carriere direttive, in servizio presso il Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) da due docenti universitari delle materie su cui vertono gli esami.

Alla Commissione predetta saranno aggregati uno o più membri aggiunti per le lingue estere, in cui i candidati si siano dichiarati disposti ad essere esaminati.

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione esaminatrice, esso sarà definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un impiegato amministrativo, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, in servizio presso il Ministero della sanità, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

#### Art. 7.

##### *Programma di esame*

Il concorso comprende tre prove scritte ed una prova orale, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte quanto quella orale avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove scritte e di quella orale, nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

#### Art. 8.

##### *Presentazione dei documenti*

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, entro il termine perentorio di quindici giorni, dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti, per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine fissato al comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire, all'indirizzo avanti detto, entro il termine perentorio di trenta giorni, dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti di rito, elencati al successivo art. 9, sia pure quelli occorrenti per essere ammessi a beneficiare dell'aumento dei limiti di età.

#### Art. 9.

##### *Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori*

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal terzo comma del precedente art. 8, i seguenti documenti:

1. Diploma originale, o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

2. Estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare. La firma del funzionario che ha effettuato la certificazione deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

3. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

4. Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, ecc., il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati ai precedenti numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 non sono soggetti alla legalizzazione di firme, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

7. Documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciata dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

A) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

B) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

A) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

B) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero dalla capitaneria di porto, se il candidato è stato assegnato a quelle di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma terzo del precedente art. 8:

- 1) certificato di cittadinanza italiana;
- 2) certificato di godimento dei diritti politici;
- 3) certificato generale del casellario giudiziale;
- 4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale statale di ruolo organico, quello dei ruoli aggiunti e quello già inquadrato nei ruoli transitori dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al terzo comma del precedente art. 8, con le note dell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

- 2) titolo di studio;
- 3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

- 1) titolo di studio;
- 2) certificato generale del casellario giudiziale;
- 3) estratto dell'atto di nascita;
- 4) un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100,

dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altra Amministrazione.

Potrà essere concesso un ulteriore, breve termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari e della domanda di ammissione.

#### Art. 10.

##### Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati, che avranno superato tutte le prove, tenuto conto del beneficio di carattere preferenziale, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà formata secondo l'ordine dei punti

riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Essa sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità; di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

#### Art. 11.

##### Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di consigliere di 2ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della qualifica di consigliere di 2ª classe, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 22 novembre 1959

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1960  
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 270. — MOFFA

#### PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consiste in tre prove scritte ed in una prova orale.

Prove scritte:

- 1) diritto amministrativo;
- 2) diritto costituzionale;
- 3) leggi e regolamenti concernenti le materie di competenza dell'Amministrazione della sanità.

Prova orale:

- a) le materie delle prove scritte;
- b) diritto civile;
- c) elementi di procedura civile;
- d) economia politica e scienza delle finanze;
- e) diritto penale;
- f) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- g) prova obbligatoria ed eventuali facoltative di lingue estere: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Schema della domanda da inviarsi  
su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della sanità - Ufficio concorsi  
ROMA

Il sottoscritto . . . . . (cognome e nome), nato a . . . . . provincia di . . . . . il . . . . . residente in . . . . . provincia di . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova, nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . . . . (solo per coloro che intendono beneficiare della cennata elevazione).

Il sottoscritto dichiara:

- 1) di aver conseguito il diploma di laurea in . . . . . in data . . . . . presso l'Università di . . . . . ;
- 2) di essere cittadino italiano;
- 3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . ;

4) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne e se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione .

6) di non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, di non essere mai stato dipendente da Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici (oppure di essere o di essere stato dipendente da . . . con la qualifica di . . . e di essere o di essere stato in servizio fino alla data del . . . in cui ha lasciato il servizio stesso, ma non per effetto di provvedimenti di destituzione, revoca, dispensa o decadenza).

Per la prova obbligatoria di lingue estere il sottoscritto sceglie la lingua . . . e per quella facoltativa la lingua . . . (ovvero le lingue . . . ).

Acclude alla presente, in carta libera ed in sette esemplari, un elenco dei titoli valutabili, a stregua dell'art. 4 del bando di concorso.

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

data e firma . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . impegnandosi a comunicare al Ministero della sanità le eventuali variazioni dell'indirizzo stesso e riconoscendo che l'Amministrazione della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(1434)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a due posti di vice perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico (carriera di concetto) della Stazione sperimentale per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano).**

### IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1958, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 85, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami ad un posto di vice perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano);

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1958, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 202, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso bandito con decreto ministeriale 2 aprile 1958;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1959, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 166, con il quale, a parziale modifica del citato decreto ministeriale 2 aprile 1959, sono stati messi a concorso due posti di vice perito analista in prova nel ruolo predetto;

Considerata l'opportunità di procedere alla nomina di altra Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 12 novembre 1958, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso bandito con decreto ministeriale 2 aprile 1958, è revocato.

Art. 2.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a due posti di vice perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano) di cui alle premesse è costituito come appresso:

*Presidente:*

Padovani prof. Carlo, direttore della Stazione sperimentale per i combustibili.

*Membri:*

Bruno prof. Alfredo, ordinario di merceologia presso l'Istituto tecnico Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi di Roma; Caputo prof. Silvio, ordinario di chimica presso l'Istituto tecnico Leonardo da Vinci di Roma;

Lomonaco dott. Alfonso, ispettore generale del Ministero dell'industria e del commercio;

Postiglione dott. Raffaele, direttore di divisione del Ministero dell'industria e del commercio.

*Segretario:*

De Matteis nata Cipriani dott.ssa Nicoletta, consigliere di 2ª classe.

Art. 3.

Ai componenti la Commissione ed al segretario sarà corrisposto un compenso, ai sensi degli articoli 4 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, a carico del cap. 15 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio 1959-1960, oltre il trattamento di missione previsto dal successivo art. 19 per coloro che hanno la propria residenza in località diversa da Roma a carico del cap. 12 dello stato di previsione medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 novembre 1959

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1960

Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 363

(1634)

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Posti d'impiego della carriera esecutiva presso il Ministero del tesoro, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 15 marzo 1960).**

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro, nel ruolo della carriera esecutiva della Ragioneria generale dello Stato, n. 91 (novantuno) posti di applicato, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 maggio 1960, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli inte-

ressati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personale civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande (15 maggio 1960).

Le suddette domande dovranno, inoltre, essere corredate, a cura dei sottufficiali interessati, della dichiarazione di cui all'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi civili e militari, da essi prestati.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno), dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

D. Il Ministro: CAIATI

(1672)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Diario delle prove pratiche del concorso ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico ausiliario dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.**

### IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1959 al registro n. 8, foglio n. 215, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico ausiliario dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Ritenuto che occorre fissare il diario delle prove pratiche del concorso in parola;

Decreta:

Le prove pratiche del concorso per titoli ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico ausiliario dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici indetto con il decreto ministeriale 15 ottobre 1958, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma nei locali della palazzina del Dopolavoro del Ministero dei lavori pubblici, sita in Roma, lungotevere Thaon De Revel n. 3, il giorno 9 aprile 1960, alle ore 8.

Roma, addì 18 marzo 1960

Il Ministro: TOGNI

(1720)

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a ventisei posti di vice geometra in prova del Genio civile (carriera di concetto) indetto con decreto ministeriale 13 novembre 1956.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del mese di febbraio 1960, n. 2, del Ministero dei lavori pubblici, pubblica il decreto ministeriale 10 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1959 al registro n. 47, foglio n. 96, con cui si approva la graduatoria generale di merito nonché la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a ventisei posti di vice geometra in prova del Genio civile (carriera di concetto) indetto con decreto ministeriale 13 novembre 1956.

(1673)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1958.**

### IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 32645 in data 31 marzo 1959, con il quale veniva bandito il concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia, al 30 novembre 1958;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni fatte dall'Ordine provinciale dei medici e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1263, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1958, è costituita come appresso:

**Presidente:**

Ariano dott. Gaetano, vice prefetto.

**Componenti:**

Agrifoglio dott. Lino, medico provinciale;

Invernizzi prof. dott. Giuseppe, docente in patologia medica;

Lussana prof. dott. Stefano, docente in patologia chirurgica;

Gilberti dott. Guido, medico condotto.

Il dott. Arnaldo Perrottelli, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Bergamo.

Bergamo, addì 2 marzo 1960

(1643)

Il medico provinciale: AGRIFOGLIO